



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



Prof. Dr. Roberto Belotti
Commercialista
Revisore legale
Revisore della sostenibilità
Università Cattolica S. Cuore

Dr. Simone Quarantini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Monica Pedercini
Commercialista
Revisore legale

Dr. Paolo Garbellini
Commercialista
Revisore legale

Dr.ssa Francesca Garbellini
Dottore in economia

Dr.ssa Manuela Salamone
Dottore in economia

Preg. mi Clienti

Loro Sedi

Circolare flash n. 40

Oggetto: Rimborso spese chilometriche addebitate al cliente: ok tassazione e ritenuta d'acconto

1. Premessa

Con la Risposta 23.10.2025, n. 270 l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento applicabile al **rimborso spese chilometriche** addebitate al cliente **da parte di un professionista** al fine della determinazione del reddito di lavoro autonomo ex art. 54, TUIR.

2. Il principio di onnicomprensività per il reddito di lavoro autonomo

A seguito delle modifiche apportate al reddito di lavoro autonomo nell'ambito del D.Lgs. n. 192/2024, Decreto c.d. "Revisione IRPEF - IRES", in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111/2023):

- è stato introdotto il **principio di onnicomprensività**, secondo il quale *"il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra **tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti** nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V"*;
- sono state individuate specifiche **fattispecie che non concorrono** al reddito di lavoro autonomo, tra le quali, le somme percepite a titolo di **rimborso delle spese sostenute** dal professionista per l'esecuzione dell'incarico e **addebitate analiticamente** al cliente (art. 54, comma 2, lett. b, TUIR).

In aggiunta ai rimborsi delle spese sostenute in nome e per conto del cliente (non imponibili IVA ex art. 15, DPR n. 633/72) **non sono quindi rilevanti fiscalmente** anche i **rimborsi analitici** delle spese sostenute per l'esecuzione dell'incarico professionale. Come desumibile dalla Relazione illustrativa della citata Legge n. 111/2023, con la nuova disciplina: *"i rimborsi analitici, ad esempio, delle spese di viaggio, trasporto, vitto e alloggio diventano quindi del tutto irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo,*





*non concorrendo dette somme alla formazione del reddito **sia dal lato attivo** (con conseguente inapplicabilità della ritenuta da parte del committente) **sia dal lato passivo** (con conseguente indeducibilità delle spese sostenute oggetto di rimborso)”.*

Di conseguenza i rimborsi analitici in esame **non sono assoggettati alla ritenuta alla fonte** di cui all’art. 25, DPR n. 600/73.

Con riferimento alle spese di **vitto e alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea** di cui all’art. 1, Legge n. 21/92 (taxi, ncc), **sostenute in Italia** nell’esecuzione dell’incarico professionale e **riaddebitate analiticamente** al cliente, si rammenta inoltre che ai sensi del nuovo comma 2-bis del citato art. 54, introdotto ad opera del DL n. 84/2025, la **non concorrenza** alla formazione del reddito di lavoro autonomo è **subordinata al pagamento tracciato** delle stesse.

3. La rilevanza fiscale dei rimborsi chilometrici

Il caso affrontato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Risposta n. 270 riguarda un professionista che ha emesso fattura per prestazioni professionali di consulenza nei confronti di una società, prevedendo anche un **rimborso delle spese chilometriche**.

Il rimborso, distinto dalla prestazione professionale, è stato **concordato con il cliente** e calcolato in base ai Km effettivamente percorsi e ad una **tariffa pattuita** (€ “x” / Km).

Il professionista ha posto la questione se il rimborso, pur **non supportato da giustificativi fiscali di terzi** (scontrini carburante), possa essere escluso dalla concorrenza alla formazione del reddito e dall’assoggettamento alla ritenuta d’acconto ai sensi della lett. b) del comma 2 del citato art. 54, essendo **in grado di dimostrare i chilometri effettivamente percorsi e i parametri di calcolo utilizzati** (coerenti con i valori generalmente utilizzati in ambito professionale).

Sul punto l’Agenzia precisa che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, l’**irrilevanza** delle somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico è **subordinata** alla condizione che le stesse siano **addebitate analiticamente** al cliente.

L’**analiticità** sussiste nel caso in cui le spese siano:

- **effettivamente sostenute** dal professionista in relazione allo svolgimento dell’incarico professionale;
- indicate in fattura **in modo separato rispetto al compenso spettante**.

Per consentire un controllo di coerenza / correttezza, **al fine di evitare che il rimborso** possa eccedere il costo effettivamente sostenuto e quindi rappresentare una **“forma” di compenso**, le spese in esame devono essere, altresì, comprovate da **idonea documentazione** da cui si evinca puntualmente:

- la **tipologia** di spesa sostenuta;
- l’esatta **referibilità** all’attività professionale.

Con riferimento alla fattispecie in esame, l’Agenzia conclude evidenziando che, **il rimborso** delle spese chilometriche **commisurato** ai **“chilometri effettivamente percorsi e tariffa pattuita”**:

- **non** rappresenta un rimborso di spese **“addebitate analiticamente”**;
- **concorre alla formazione** del reddito di lavoro autonomo. Conseguentemente:
 - è ammessa la deducibilità delle spese sostenute dal professionista per l’esecuzione dell’incarico;
 - il rimborso **va assoggettato alla ritenuta alla fonte a titolo d’acconto** del 20% di cui all’art. 25, comma 1, DPR n. 600/73.



STUDIO BELOTTI ASSOCIATI
CONSULENZA AZIENDALE & TRIBUTARIA

25036 Palazzolo s/Oglio (Bs) - Piazza Zamara, 27 - Tel. 030-7301655 - Telefax 030-7401463
25121 Brescia - Via Solferino, 32/A - Tel. 030-41385 - Telefax 030-45802



L'ing. Paolo Bianchi deve incassare il compenso (€ 2.000) per la prestazione professionale resa alla Alfa srl. Come concordato con il cliente, all'ing. è riconosciuto anche il rimborso chilometrico (€ 245) determinato in base ai Km percorsi e alle Tariffe ACI.

In data 29.10.2025 ha emesso la seguente fattura.

Cedente/prestatore (fornitore)				Cessionario/committente (cliente)			
Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03456780229				Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03143780238			
Codice fiscale: BNCPLA69O10F132A				Codice fiscale: 03143780238			
Denominazione: Paolo Bianchi - INGEGNERE				Denominazione: ALFA SRL			
Indirizzo: Via Roma 15				Indirizzo: Via Piave 112			
Comune: TRENTO Provincia: TN				Comune: MERANO Provincia: BZ			
Cap: 38121 Nazione: IT				Cap: 39012 Nazione: IT			

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD06 parcella		45	29-10-2025	

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Compenso professionale	1,00	2.000,00			22,00	2.000,00
	Rimborso spese chilometriche	1,00	245,00			22,00	245,00

Dati Cassa Previdenziale	Imponibile	%Contr.	Ritenuta	%IVA	Importo
TC04 (Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi profess.)	2.245,00	4,00		22,00	89,80

RIEPILOGHI IVA E TOTALI					
esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
I (esigibilità immediata)	22,00			2.334,80	513,66
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
				2.848,46	

Dati ritenuta d'acconto	Aliquota ritenuta	Causale	Importo
RT01 Ritenuta persone fisiche	20,00	A (decodifica come da modello CU)	449,00

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico			2.399,46

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Distinti saluti

Brescia - Palazzolo sull'Oglio (Bs), 03.11.2025

Cordialmente
(Prof. Dr. Roberto Belotti)
(Dr. Simone Quarantini)

